

**UNIONE DEI COMUNI DI BLEGGIO INFERIORE E LOMASO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Rep n. 20

**CONVENZIONE AI SENSI ART. 59 DEL DPREG 01.02.2005 n. 3/L  
PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE ASSOCIATA DI UN ASILO  
NIDO INTERCOMUNALE A COMIGHELLO, PRESSO LA EX SCUOLA  
ELEMENTARE, FRA L'UNIONE DEI COMUNI DI BLEGGIO  
INFERIORE E LOMASO ED I COMUNI DI BLEGGIO SUPERIORE,  
DORSINO, FIAVE', SAN LORENZO IN BANALE E STENICO.**

L'anno duemilanove addì ventisei del mese di maggio presso la sede dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso tra i Signori:


1. CALDERA LIVIO nato a Bleggio Inferiore (TN) il 24.01.1949, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso Via G. Prati,1 Ponte Arche, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso, in qualità di Presidente pro tempore in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 26 di data 29.12.2008 esecutiva;



2. CALDERA ATTILIO nato a Bleggio Superiore il 19.03.1956, residente a Bleggio Superiore il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Bleggio Superiore autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Bleggio Superiore n. 2 di data 25.02.2009 esecutiva.



3. ALOISI NICOLETTA nata a Bleggio Superiore il 09.01.1958, residente a Fiaavè la quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Fiaavè autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio



Comunale di Fivavè n. 5 di data 19.03.2009 esecutiva.

4. DELAIDOTTI ALBINO nato a Dorsino il 08.07.1958, residente a Dorsino il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Dorsino autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Dorsino n. 3 di data 22.04.2009 esecutiva.

5. SEBASTIANI EZIO nato a Trento il 10.03.1959, residente a Stenico, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Stenico autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Stenico n. 12 di data 16.04.2009 esecutiva.

6. RIGOTTI GIANFRANCO nato a San Lorenzo in Banale il 08.10.1953, residente a San Lorenzo in Banale il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di San Lorenzo in Banale autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di San Lorenzo in Banale n. 3 di data 19.02.2009 esecutiva.

**PREMESSO CHE:**

- ❖ l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso, ed i Comuni di Bleggio Superiore, Dorsino, Fivavè, San Lorenzo in Banale e Stenico, per far fronte a comuni esigenze hanno deciso di istituire il servizio di asilo nido intercomunale. A tale scopo è stata sottoscritta in data 25.01.2007 rep. n. 4 dell'Unione, una convenzione per la costituzione e la gestione associata di un asilo nido intercomunale a Ponte Arche, che disciplina l'organizzazione del servizio, l'assegnazione dei posti, le spese e il loro riparto, gli aspetti finanziari e le forme di consultazione.
- ❖ nella medesima convenzione è stabilito che la localizzazione dell'asilo nido sovracomunale sia a **Ponte Arche** in virtù della centralità del

luogo e della conseguente possibilità di rendere il servizio migliore e più efficace per la generalità dei fruitori.

- ❖ la Giunta dell'Unione con deliberazione n. 17 dd. 19.04.2007 ha preso in locazione per tre anni una struttura sita in **Ponte Arche** c/o Residenza Girasole C.C. Poia dopo parere favorevole sull'immobile espresso dal Servizio Scuola Materna della P.A.T. con nota dd. 07.08.2006 prot. n. 4465 che sulla base del sopralluogo dei suoi tecnici ha ritenuto la struttura idonea per accogliere massimo diciannove bambini, ricettività della struttura portata purtroppo a 16 bambini dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Distretto Giudicarie;
- ❖ da giugno 2008 si è resa disponibile la sede della ex scuola elementare di Bleggio Inferiore nella frazione di Comighello, a circa 3 Km da Ponte Arche in quanto funzionante dall'anno scolastico 2008-2009, il nuovo centro scolastico di Campo Lomaso;
- ❖ le Amministrazioni hanno valutato la possibilità di realizzare la nuova struttura dell'asilo nido intercomunale nella sede della ex scuola elementare di Comighello e dopo aver vagliato la suddetta alternativa si sono espressi favorevolmente e all'unanimità in sede di Conferenza dei Sindaci nell'ambito delle gestioni associate dei Servizi dd.11.11.2008, come da verbale depositato agli atti;
- ❖ le suddette Amministrazioni, con la presente convenzione, disciplinano nel modo sotto indicato la durata, le modalità, i termini, gli aspetti economico – finanziari e le forme di consultazione per la costituzione e gestione dell'asilo nido intercomunale la cui collocazione dovrà

essere a Comighello presso le sede delle ex-scuole elementari.

**- ART. 1) Principi -**

I soggetti firmatari della presente convenzione riconoscono il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo, vogliono valorizzare la centralità della famiglia facilitando la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra donne e uomini in un quadro di pari opportunità.

La presente convenzione è finalizzata a garantire una efficace programmazione ed erogazione associata del servizio di asilo nido intercomunale nell'interesse della comunità delle Giudicarie Esteriori e nel rispetto della L.P. 12.3.2002 n. 4 e s.m.;

**- ART. 2) Funzioni -**

Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento del servizio di Asilo Nido intercomunale, ciascuno nella quota risultante a suo carico, al netto di contributi e trasferimenti provinciali, delle quote a carico delle famiglie e di altre eventuali entrate specifiche.

**- ART. 3) Organizzazione generale -**

Nell'ambito delle funzioni svolte informa associata l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso è individuata quale Ente capofila ai fini attuativi, gestionali e contabili del servizio convenzionato.

Allo stesso Ente capofila compete l'affido della gestione del servizio a terzi ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di gestione, sentiti i Comuni convenzionati secondo le modalità di cui all'art. 11 della presente

convenzione.

Il soggetto gestore cui è affidata la gestione dell'Asilo Nido intercomunale avrà quindi rapporti giuridici ed economici diretti unicamente con l'Ente capofila.

La sede provvisoria dell'asilo nido sarà a **Ponte Arche** c/o Residenza Girasole C.C. Poia, ove l'Unione ha preso in locazione per tre anni, eventualmente prorogabili, una struttura idonea per accogliere n. 16 bambini.

La sede definitiva dell'asilo nido intercomunale sarà nella ex scuola elementare di Bleggio Inferiore nella frazione di Comighello, a circa 3 Km da Ponte Arche, resasi disponibile, in quanto funzionante dall'anno scolastico 2008-2009, il nuovo centro scolastico di Campo Lomaso.

#### **- ART. 4) Assegnazione posti -**

Le Amministrazioni firmatarie concordano il diritto all'assegnazione dei posti a disposizione in proporzione al n° di abitanti dei Comuni aderenti alla convenzione, (in base al censimento 2001), con risultato arrotondato all'unità più vicina.

La differenza fra il n° di posti assegnati ed il diritto calcolato determina, per ciascun Comune, una situazione di debito e/o credito che viene utilizzata, come graduatoria per assegnare i posti eventualmente ceduti dai Comuni che ne hanno in esubero ai Comuni che ne hanno necessità.

I posti ceduti determinano l'assegnazione di un credito ai Comuni cedenti mentre l'utilizzo determina un debito per i Comuni utilizzatori (un punto ogni posto), provocando così una modifica automatica della graduatoria e la fissazione delle priorità per l'anno successivo.

Nel caso vi fossero più posti messi a disposizione rispetto alle necessità di utilizzo, il debito derivante ai Comuni fruitori pari al n° di posti utilizzati verrà altresì considerato come credito da ripartire fra i Comuni cedenti in proporzione ai posti messi a disposizione.

Le Amministrazioni concordemente possono modificare la distribuzione del numero dei posti assegnati:

- a. nel caso in cui le richieste di accesso siano in numero pari o inferiore ai posti complessivamente disponibili, esse saranno accolte a prescindere dal rispetto delle proporzioni dei posti spettanti alle amministrazioni convenzionate;
- b. con riferimento a quanto sopra dovrà essere comunque garantito ad ogni utente il completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio si riferisce.

Su parere conforme delle Amministrazioni espresso nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 11 potranno essere accolti bambini provenienti da altri comuni previa apposita convenzione con gli stessi.

L'assegnazione dei posti di cui al 1 comma del presente articolo potrà essere rivista alla conclusione del ciclo educativo completo, su concorde parere delle amministrazioni convenzionate espresso nella forma di consultazione di cui all'art 11.

#### **- ART. 5) Spese straordinarie.**

Le spese di investimento, gli interventi di manutenzione straordinaria, l'acquisto straordinari di arredi necessari per il normale funzionamento nonché l'eventuale canone di affitto della struttura saranno ripartiti nelle percentuali di cui al successivo art. 9 lett. b);

**- ART. 6) Spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria.**

Le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria sono così di seguito definite:

a) Spese di funzionamento: si considerano tali quelle necessarie per il funzionamento della struttura (riscaldamento, luce, telefono acqua, gas ed oneri accessori).

b) Spese di manutenzione ordinaria: si considerano tali quelle a carattere periodico che si rendono necessarie per una costante e corretta manutenzione della struttura (tinteggiatura, riparazioni, manutenzione impianti, strutture e attrezzature e relativi canoni).

Le anzidette spese, se non sono poste a carico del soggetto gestore, sono sostenute dall'Unione quale ente capofila e saranno ripartite secondo le percentuali di cui all'art. 9 lett. a);

**- ART. 7) Spese ordinarie di gestione -**

Si considerano tali il corrispettivo al soggetto gestore per la gestione del servizio e le spese di organizzazione amministrativa a carico dell'Ente capofila. Tali spese saranno ripartite fra i comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti al netto delle entrate derivanti dalle rette, da eventuali contributi e trasferimenti provinciali.

Il numero di iscritti di ciascun Comune è variabile in relazione alla disponibilità di posti. In tal caso la percentuale di partecipazione alle spese subirà una modifica in misura proporzionale ai posti rispettivamente ceduti o aumentati.

**- ART. 8) Riparto spese**

L'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso, nei tempi utili alla

formazione del bilancio di previsione comunale, dopo aver svolto la forma di consultazione di cui all'articolo 11, approva il programma di gestione del servizio Asilo Nido per l'anno successivo e il relativo preventivo di spesa, indicando le quote a carico dei singoli comuni in base ai criteri di riparto di cui all'art. 9.

Detto programma e preventivo di spesa fa parte integrante del bilancio dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso titolare del servizio Asilo Nido intercomunale. Del programma e relativo preventivo di spesa è inviata copia ai Comuni convenzionati che entro 30 giorni dal ricevimento provvedono a liquidare all'Unione dei Comuni capoconvenzione titolare del servizio un acconto pari al 50% della propria quota.

Entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento trasmette ai Comuni convenzionati copia della Relazione - Consuntivo annuale sull'andamento del servizio Asilo Nido; entro 30 giorni dal ricevimento i Comuni provvedono a liquidare all'Unione capoconvenzione titolare del servizio la propria quota a saldo.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, l'Amministrazione capoconvenzione titolare del Servizio diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni scaduto il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

In caso di mancato versamento al Comune capoconvenzione lo stesso potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 e s.m. e D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e s.m.;

## - ART. 9) Disciplina degli aspetti finanziari

1. Le somme occorrenti per il funzionamento del Servizio sono imputate al bilancio dell'Amministrazione capoconvenzione titolare del Servizio intercomunale e vengono ripartite tra i Comuni convenzionati nel seguente modo:

a) spese correnti di cui all'art. 7 (spese ordinarie di gestione) ed eventualmente di funzionamento e di manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 se non poste a carico del soggetto gestore, in base al numero di bambini iscritti all'inizio dell'anno dell'esercizio di riparto, secondo la residenza anagrafica degli stessi;

b) spese straordinarie di cui all'art. 5 suddivise applicando il criterio previsto per la gestione dell'Istituto Comprensivo che, basato su una ripartizione data dal 50% direttamente proporzionale alla popolazione del censimento 2001 dei comuni e dal 50% inversamente proporzionale alla distanza convenzionale degli stessi dal centro di Ponte Arche, è sintetizzato nelle seguenti percentuali:

Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso 38,10%, Stenico 15,00%, San Lorenzo in Banale 11,30%, Dorsino 7,30%, Fivè 11,30%, Bleggio Superiore 17,00%;

2. L'anzidetta somma viene erogata dai Comuni convenzionati all'Amministrazione titolare del Servizio sulla base del programma e preventivo di spesa presentato dallo stesso, in due soluzioni: il 50% del preventivo entro un mese dal suo ricevimento ed il saldo, comprensivo di eventuale conguaglio, entro un mese dal ricevimento del consuntivo e relativa relazione illustrativa nelle forme e nei modi stabiliti dal precedente

art. 8.

**- ART. 10) Rette di frequenza -**

Le rette mensili di frequenza sono stabilite annualmente dall'Ente capofila nel rispetto del regolamento di gestione e sentita la Commissione di cui all'art. 11 costituita fra i comuni convenzionati quale forma di consultazione.

**- ART. 11) Forme di Consultazione**

La forma di consultazione per la gestione della presente convenzione con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti è costituita dal Presidente e Vicepresidente dell'Unione o assessori da loro delegati, dai Sindaci dei Comuni aderenti o assessori da loro delegati.

La convocazione della commissione spetta al Presidente dell'Unione quale ente capofila o assessore da lui delegato.

In ogni momento, se richiesto da una Amministrazione aderente alla presente convenzione, si tiene una riunione della commissione per meglio confrontare, comunicare esigenze, problemi e pareri riguardanti l'applicazione della presente convenzione.

La commissione deve riunirsi prima dell'approvazione del programma di gestione del servizio e del relativo preventivo di spesa e/o sue variazioni nonché prima della fissazione delle tariffe per esprimere a maggioranza relativa un parere obbligatorio e vincolante per i Comuni convenzionati sulle spese correnti. Per le spese in c/capitale il parere è solo obbligatorio per cui l'attivazione dell'investimento da parte dell'Unione capoconvenzione titolare del servizio è subordinata sempre e comunque al finanziamento della propria quota da parte dei singoli Comuni.

Per la validità della consultazione devono essere presenti la metà più uno degli aventi diritto

**- ART. 12) Gestione -**

L'ente capofila provvede alla gestione dell'asilo nido in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione degli asili mediante gestione diretta o affidamento a terzi.

**- ART. 13) Ammissione all'asilo nido -**

Le domande di ammissione all'asilo nido sono presentate all'Ente capofila che stila una graduatoria in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento di gestione dell'asilo nido.

**- ART. 14) Effetti della presente convenzione**

a) La presente convenzione ha effetto ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi consigli contraenti che ne autorizzano la stipulazione e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti;

b) la presente convenzione dura quindici anni fino al 31.12.2021, salvo risoluzione consensuale da parte di tutti i contraenti;

c) eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura;

d) eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse siano rimosse;

e) in caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte di uno degli Enti contraenti che non è comunque consentita per i primi tre cicli scolastici di tre anni ciascuno, detto Ente è tenuto a corrispondere al

Comune capoconvenzione titolare del servizio asilo nido intercomunale, in una unica soluzione ed entro sessanta giorni dalla risoluzione stessa, una penalità pari alla quota riguardante la propria partecipazione, così come fissata dalla presente convenzione e come rilevato dall'ultimo consuntivo approvato, moltiplicata per la durata delle annualità mancanti alla data di conclusione naturale della presente convenzione di cui alla lett. b);

In caso di mancato o ritardato versamento della penalità nei termini anzidetti, l'Ente capoconvenzione titolare del Servizio diffida il Comune che ha risolto unilateralmente la convenzione ad adempiere a quanto stabilito dalla presente entro un termine di 15 giorni scaduto il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

In caso di mancato versamento l'Ente capoconvenzione titolare del servizio potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.4. 1910 n. 639 e s.m. e D.P.R. 28.01.1988 n. 43.

f) in caso di risoluzione consensuale della convenzione, le deliberazioni che la autorizzano regoleranno le questioni derivanti dalla utilizzazione del patrimonio scolastico tenuto conto delle quote di riparto di cui all'art. 6.

#### **- Art. 15 Risoluzione controversie**

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 11.

Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

#### **- Art. 16 Spese per la convenzione**

Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente convenzione vengono assunte in base ai criteri di riparto evidenziati nell'art. 9 comma 1 lettera b) della presente convenzione.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m..

**- Art. 17 Norma finale**


Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione di Bleggio Inferiore e Lomaso \_\_\_\_\_



Il Sindaco del Comune di Bleggio Superiore \_\_\_\_\_



Il Sindaco del Comune di Dorsino \_\_\_\_\_



Il Sindaco del Comune di Fivè \_\_\_\_\_



Il Sindaco del Comune di San Lorenzo in Banale \_\_\_\_\_



Il Sindaco del Comune di Stenico \_\_\_\_\_

